Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale Gassino Torinese

San Mauro Torinese
Gassino Torinese
Castiglione Torinese
San Raffaele Cimena
Casalborgone
Castagneto Po
Sciolze
Rivalba
Cinzano

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL'ELENCO DEI FORNITORI E DEI PRESTATORI DI SERVIZI DEL CONSORZIO C.I.S.A. – GASSINO T.SE

Approvato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 20 del 22.12.2025

Sommario

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione 3
Art. 2 – Campo di applicazione 3
Art. 3 – Principi 4
Art. 4 – Albo dei Fornitori on-line – Struttura e categorie 4
Art. 5 – Utilizzo dell'Albo dei Fornitori 4
Art. 6 – Costituzione dell'Albo dei Fornitori 5
Art. 7 – Presentazione delle istanze e modalità di compilazione della domanda di iscrizione 5
Art. 8 – Requisiti generali di ammissione all'Albo dei Fornitori e relativi controlli 6
Art. 9 – Monitoraggio delle commesse 7
Art. 10 – Modalità di aggiornamento e variazione dei dati degli operatori economici 7
Art. 11 – Durata dell'iscrizione 8
Art. 12 – Cause di non iscrivibilità, sospensione e cancellazione 8
Art. 13 – Revisione dell'Albo dei Fornitori 9
Art. 14 – Fasce di importo e criteri di rotazione degli affidamenti 10
Art. 15 – Criteri di scelta degli operatori economici da invitare a presentare offerta 11
Art. 16 – Trattamento dati personali 11
Art. 17 – Dotazione tecnica minima per l'iscrizione 11
Art. 18 – Avvertenze 11
Art. 19 – Controversie 12
Art. 20 – Norme di rinvio 12

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

Con l'adozione del presente Regolamento è istituito e disciplinato l'Albo dei Fornitori on-line per le Aziende ed i Professionisti, per brevità indicati come "operatori economici", del Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale C.I.S.A. – Gassino T.se, di seguito indicato come "Consorzio".

L'Albo dei Fornitori è lo strumento con cui il Consorzio procede all'identificazione degli operatori economici più qualificati ad eseguire lavori ed erogare servizi e forniture di cui necessita.
La struttura del Consorzio preposta alla gestione dell'Albo è l'Ufficio Appalti e Contratti.

I servizi di gestione, iscrizione, aggiornamento e consultazione dell'Albo sono erogati attraverso il portale del Consorzio, raggiungibile al link: https://cisa7.traspare.com.

Gli scopi che il Consorzio persegue mediante l'istituzione dell'Albo sono i seguenti:

- garantire la qualità delle prestazioni a favore del Consorzio nel rispetto dei principi del risultato, fiducia, accesso al mercato, buona fede e di tutela dell'affidamento, tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione previsti dalla normativa in materia di appalti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.), di seguito indicato come "Codice";
- garantire la migliore efficienza automatizzando, ove possibile, la gestione delle procedure di affidamento, ai sensi dell'art. 30, comma 1, del Codice;
- dotarsi di un elenco di soggetti idonei per specializzazione e competenze professionali a cui far riferimento per l'approvvigionamento di servizi e forniture ed esecuzione di lavori;
- offrire al Consorzio uno strumento in grado di accelerare i processi di affidamento e approvvigionamento di servizi e forniture ed esecuzione di lavori, nel pieno rispetto del Codice.

Art. 2 – Campo di applicazione

L'Albo dei Fornitori è utilizzato dal Consorzio nei seguenti casi:

- selezione degli operatori economici da invitare per gli approvvigionamenti e concessioni da effettuarsi da effettuarsi a mezzo di affidamento diretto;
- invito ad operatori economici qualificati ai fini della loro partecipazione a procedure ristrette e negoziate;
- acquisizioni in economia nei limiti e con le modalità previste dal D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

Agli operatori economici potrà essere richiesto, a discrezione del Consorzio, di provare il possesso dei requisiti dichiarati in fase di presentazione della domanda di iscrizione all'Albo dei Fornitori.

La formazione dell'Albo dei Fornitori non pone in essere nessuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito degli iscritti, ma permette al Consorzio l'individuazione degli operatori economici ai quali affidare commesse; l'iscrizione non comporta, pertanto, l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Consorzio né vincola il Consorzio a contrarre con gli operatori economici ivi iscritti.

Art. 3 – Principi

Il Consorzio nell'utilizzo dell'Albo dei Fornitori, si impegna ad ottemperare ai principi generali di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità. Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti.

Art. 4 – Albo dei Fornitori on-line – Struttura e categorie

L'Albo dei Fornitori è strutturato in due sezioni separate e dedicate rispettivamente ai Fornitori e ai Professionisti.

Le singole sezioni sono articolate in categorie merceologiche, il cui elenco completo è allegato al presente regolamento.

Le categorie merceologiche, nel corso del funzionamento dell'Albo dei Fornitori, potranno variare al mutare delle esigenze del Consorzio. L'elenco completo ed aggiornato delle categorie merceologiche è sempre disponibile nella sezione "DOCUMENTI" del portale del Consorzio raggiungibile al link: https://cisa7.traspare.com.

Art. 5 – Utilizzo dell'Albo dei Fornitori

L'Albo dei Fornitori è di esclusivo interesse del Consorzio, per cui la scelta degli operatori economici da invitare viene effettuato secondo criteri di assoluta imparzialità, nel rispetto della rotazione, a giudizio insindacabile del Consorzio.

L'iscrizione all'Albo dei Fornitori non dà perciò alcun diritto agli operatori economici iscritti di essere invitati a tutte le procedure di affidamento indette dal Consorzio.

Per le procedure di gara di importo superiore alla soglia comunitaria, il Consorzio procederà all'individuazione degli operatori economici con le modalità previste dal D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Il Consorzio si riserva la possibilità di invitare alle procedure di gara quegli operatori economici che, per oggetto, specializzazione e/o produzione, risultano fornitori esclusivi sul mercato, ancorché non iscritti all'Albo dei Fornitori.

Art. 6 – Costituzione dell'Albo dei Fornitori

Nel rispetto del principio di trasparenza, la formazione dell'Albo dei Fornitori avviene previa pubblicazione di apposito avviso nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione "Bandi di gara e contratti" sul sito istituzionale del Consorzio raggiungibile al link: https://cisa7.it e sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici dell'ANAC.

Il Consorzio si riserva di dare la massima pubblicità alla possibilità di iscrizione al proprio Albo dei Fornitori con qualunque mezzo, anche tramite comunicazione diretta agli operatori economici.
Nell'avviso saranno riportati la data a partire dalla quale sarà possibile iscriversi all'Albo dei Fornitori e le modalità per l'iscrizione da parte degli operatori economici interessati.

Art. 7 – Presentazione delle istanze e modalità di compilazione della domanda di iscrizione

La domanda di iscrizione dovrà essere compilata on-line, secondo la procedura di seguito descritta.

Gli operatori economici interessati potranno collegarsi al portale https://cisa7.traspare.com per effettuare la registrazione.

L'operatore economico che intenda registrarsi presso il Consorzio come fornitore ha a disposizione una procedura guidata (*wizard*) che assiste l'utente durante tutta la procedura di iscrizione.
Tale procedura permette di inserire i dati e la documentazione richiesta secondo le modalità stabilite sul portale stesso, riportando tutti gli elementi di carattere commerciale e tecnico utili alla identificazione e connotazione di ciascun operatore economico e le certificazioni possedute.

Durante la procedura di iscrizione all'Albo dei Fornitori, l'operatore economico sarà autenticato tramite le credenziali di accesso impostate durante la registrazione alla piattaforma Traspare.

Agli operatori economici che hanno inoltrato domanda verrà data comunicazione, via posta elettronica, dell'avvenuta o mancata iscrizione all'Albo dei Fornitori.

Art. 8 – Requisiti generali di ammissione all'Albo dei Fornitori e relativi controlli

La domanda di iscrizione comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente regolamento e nelle sue eventuali integrazioni e/o modificazioni.

Alla domanda di iscrizione dovranno risultare obbligatoriamente allegati:
per le Imprese:

- visura camerale;
- documento di riconoscimento in corso di validità del Legale Rappresentante;
- dichiarazione sostitutiva che l'operatore economico non risulti in nessuna delle condizioni che determina o che può determinare l'esclusione automatica dalla partecipazione alle procedure d'appalto di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;
- comunicazione di tracciabilità dei flussi finanziari;
- atto costitutivo in caso di studi associati e società di ingegneria;

per i Professionisti:

- documento di riconoscimento in corso di validità del professionista o del Legale Rappresentante in caso di studi associati e società di ingegneria;
- dichiarazione sostitutiva che l'operatore economico non risulti in nessuna delle condizioni che determina o che può determinare l'esclusione automatica dalla partecipazione alle procedure d'appalto di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;
- curriculum vitae del professionista o curriculum aziendale in caso di studi associati e società di ingegneria;
- comunicazione di tracciabilità dei flussi finanziari;
- dichiarazione di incompatibilità, inconferibilità e conflitto di interessi;
- atto costitutivo in caso di studi associati e società di ingegneria.

Fermo restando che le dichiarazioni vengono rese ai sensi del D.P.R. n. 45/2025 e s.m.i., il Consorzio potrà verificare, con i mezzi ritenuti più opportuni, la veridicità di quanto dichiarato nelle domande presentate.

L'istruttoria sarà effettuata dalla struttura del Consorzio preposta alla gestione dell'Albo dei Fornitori, secondo l'ordine cronologico di acquisizione a sistema, e comunque, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Il Consorzio comunicherà a ciascun soggetto richiedente, attraverso la piattaforma, l'esito dell'istruttoria.

Le domande incomplete o irregolari dovranno essere regolarizzate entro 15 (quindici) giorni dalla data di comunicazione del Consorzio, trascorsi i quali la domanda di iscrizione verrà respinta.

Qualora, entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza, non intervenga comunicazione di diniego, l'istanza verrà comunque accettata in maniera automatica.

Nell'ipotesi in cui non sia possibile accogliere l'istanza di iscrizione, la citata struttura comunicherà attraverso il sistema, ovvero tramite comunicazione scritta, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

L'iscrizione all'Albo dei Fornitori diventa efficace nel momento dell'inserimento del nominativo nell'elenco ufficiale del Consorzio visibile sul portale https://cisa7.traspare.com.

Art. 9 – Monitoraggio delle commesse

Fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di esclusione dalle gare, dai singoli capitolati nonché di quanto espressamente previsto nel presente regolamento, il fornitore deve garantire l'affidabilità in relazione alla qualità della fornitura di beni e servizi, al rapporto costo-qualità, al rispetto dei tempi di realizzazione e/o di consegna, agli aspetti organizzativi, al rispetto delle norme tecniche e delle normative sul lavoro, alle eventuali forme di certificazione di prodotto di azienda.

Il Consorzio, per mezzo dei Responsabili di Progetto, provvederà ad attivare, durante il periodo di validità del contratto, un monitoraggio e un controllo interno degli operatori economici iscritti per garantirsi che essi operino conformemente ai requisiti dichiarati in sede di presentazione dell'offerta. In particolare il monitoraggio ed il controllo potrà riguardare, ad esempio, i tempi di consegna o esecuzione, la conformità del prodotto o servizio eseguito, i tempi e la qualità dell'assistenza e tutto quanto previsto nei capitolati speciali e/o dichiarato dall'operatore economico in sede di offerta.

Operatori economici segnalati dai Responsabili di Progetto alla struttura preposta alla gestione dell'Albo dei Fornitori subiranno la sospensione o la cancellazione a seconda della gravità dei fatti segnalati, secondo quanto riportato al successivo art. 12.

Art. 10 – Modalità di aggiornamento e variazione dei dati degli operatori economici

L'aggiornamento e le variazioni delle informazioni contenute nella scheda anagrafica dell'operatore economico iscritto all'Albo dei Fornitori saranno effettuati a cura e responsabilità del singolo operatore economico.

L'operatore economico iscritto è tenuto periodicamente a monitorare la propria iscrizione all'Albo dei Fornitori, verificando che le informazioni siano corrette, complete ed attuali e aggiornare tutte le variazioni che sono intervenute nella sua struttura societaria e/o nella produzione e/o commercializzazione dei prodotti per i quali è stata effettuata l'iscrizione o della documentazione presentata, entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi delle variazioni stesse.

Il Consorzio è sollevato da qualsiasi responsabilità inerente alla completezza ed alla correttezza delle informazioni contenute nella scheda, nonché alla tempestività nella segnalazione di eventuali variazioni.

Ove le variazioni e/o integrazioni contenute nell'aggiornamento siano essenziali ai fini della qualificazione dell'operatore economico, si aprirà nuovamente la fase di istruttoria, nei termini di cui al precedente art. 8, durante la quale l'operatore economico sarà temporaneamente sospeso dall'Albo dei Fornitori.

In ogni momento, il Consorzio qualora ne ravvisi la necessità, può richiedere all'operatore economico iscritto l'invio ad aggiornare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di ogni altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti che hanno determinato l'iscrizione all'Albo dei Fornitori.

La mancata risposta alla richiesta del consorzio nei temini, dallo stesso richiesti, o qualora la documentazione fornita risulti inidonea, comporta la sospensione dell'iscrizione all'Albo dei Fornitori.

Art. 11 – Durata dell'iscrizione

Gli operatori economici rimangono iscritti all'Albo dei Fornitori fino a quando non interviene apposita comunicazione, debitamente motivata, di sospensione o cancellazione di cui al successivo art. 12.

Gli operatori economici restano liberi di richiedere la cancellazione della propria iscrizione in ogni momento. A seguito della richiesta, il Consorzio provvederà alla cancellazione dell'operatore economico entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della domanda.

Art. 12 – Cause di non iscrivibilità, sospensione e cancellazione

Non possono essere iscritti all'Albo dei Fornitori gli operatori economici per i quali sussistono condizioni di incapacità a negoziare con la Pubblica Amministrazione o che non possiedano i requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche secondo la normativa nazionale, in conformità a quanto previsto dagli artt. 94 e 95 e ss. del Codice.

L'operatore economico nei cui confronti siano accertati i motivi di non iscrivibilità sopra menzionati, non può chiedere di nuovo l'iscrizione prima che siano trascorsi due anni dall'avvenuto accertamento.

La struttura preposta alla gestione dell'Albo dei Fornitori sospende l'operatore economico dall'Albo dei Fornitori per un periodo di un anno, qualora riscontri nei suoi confronti:

- rifiuto o mancata risposta anche ad una sola richiesta di offerta senza giustificazioni;
- ripetuti rifiuti o mancate risposte alle richieste di offerta in misura superiore a 3 (tre) nel biennio;
- inadempienze contrattuali;
- omissione di comunicazioni di aggiornamento ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento.

La struttura preposta alla gestione dell'Albo dei Fornitori provvede alla cancellazione dell'operatore economico dall'Albo dei Fornitori, qualora riscontri nei suoi confronti:

- incapacità a negoziare con la Pubblica Amministrazione secondo la vigente normativa;
- perdita dei requisiti minimi richiesti per l'iscrizione all'Albo dei Fornitori;
- rescissione contrattuale;
- grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- grave errore nell'esercizio dell'attività professionale;
- ripetuti rifiuti o mancate risposte alle richieste di offerta senza giustificazioni in misura superiore a 3 (tre) nel biennio;
- fallimento, liquidazione, cessazione dell'attività;
- mancata sottoscrizione del contratto;
- ogni altro caso residuo previsto dalla vigente normativa.

La comunicazione di sospensione o cancellazione:

- viene adottata direttamente dal Responsabile della struttura preposta alla gestione dell'Albo;
- è inoltrata all'operatore economico interessato mediante il portale;
- può essere revocata, su richiesta documentata dell'operatore economico, qualora decadano le condizioni che hanno determinato la sospensione o la cancellazione, ovvero quando l'operatore economico presenti domanda di cancellazione della propria iscrizione.

Art. 13 – Revisione dell'Albo dei Fornitori

L'Albo dei Fornitori sarà in costante revisione e aggiornamento.

Gli operatori economici saranno invitati ad aggiornare i documenti in scadenza caricati sul portale.

Scaduti i documenti caricati sul portale, l'iscrizione all'Albo dei Fornitori sarà sospesa sino a che l'operatore economico non avrà provveduto all'aggiornamento della documentazione e impostato la nuova scadenza della documentazione scaduta.

Art. 14 – Fasce di importo e criteri di rotazione degli affidamenti

Ai fini del divieto di affidamento o aggiudicazione di un appalto al contraente uscente, di cui all'art. 49 del Codice, e come indicato nel vigente Regolamento consortile per l'affidamento di lavori, servizi e forniture mediamente procedure sotto soglia, sono stabilite le seguenti fasce di importo:

per lavori:

- fino a € 4.999,99
- da € 5.000,00 sino a € 19.999,99
- da € 20.000,00 sino a € 39.999,99
- da € 40.000,00 sino a € 149.999,99
- oltre € 150.000,00

per servizi e forniture:

- fino a € 4.999,99
- da € 5.000,00 sino a € 19.999,99
- da € 20.000,00 sino a € 39.999,99
- da € 40.000,00 sino a € 139.999,99
- oltre € 140.000,00

Non potrà essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto l'operatore economico contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nella stessa fascia e contemporaneamente nello stesso settore merceologico per le forniture, nello stesso settore per i servizi e nella stessa categoria di opere per i lavori.

L'operatore economico contraente uscente potrà, viceversa, essere reinvitato o essere individuato quale affidatario nei seguenti casi:

- particolare struttura del mercato, effettiva assenza di alternative, accurata esecuzione del precedente contratto che dovranno contemporaneamente sussistere ed essere motivati nella determina a contrarre;
- quando l'invito viene esteso a tutti gli operatori economici iscritti nello stesso settore merceologico per le forniture, nello stesso settore per i servizi o nella stessa categoria di opere per i lavori, in caso di procedure negoziate e/o aperte;
- affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000,00.

Art. 15 – Criteri di scelta degli operatori economici da invitare a presentare offerta

La scelta degli operatori economici da invitare è demandata al Responsabile Unico del Progetto che ne darà atto nella determina a contrarre.

Per gli affidamenti diretti verranno privilegiati gli operatori economici a cui non sono state affidate commesse nel biennio precedente, partendo dalla data di avvio dell'Albo dei Fornitori.

Per le procedure negoziate la scelta avverrà secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento nonché con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, di volta in volta stabiliti dal Responsabile Unico di Progetto.
Non possono essere utilizzati come criteri l'ordine cronologico di iscrizione all'Albo dei Fornitori e il sorteggio o altri metodi di estrazione causale dei nominativi. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al primo periodo è impossibile o comporta per il Consorzio oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura

Art. 16 – Trattamento dati personali

Il Consorzio garantisce che il trattamento dei dati personali degli operatori economici avverrà esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione della procedura di cui al presente regolamento. I dati forniti saranno raccolti, pubblicati e trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.

Art. 17 – Dotazione tecnica minima per l'iscrizione

Gli operatori economici dovranno possedere la dotazione minima tecnica di un personal computer collegato ad internet dotato di un browser, firma digitale, un indirizzo di posta elettronica semplice e un indirizzo di Posta Elettronica Certificata.

Art. 18 – Avvertenze

L'account e la password necessari per l'accesso e la partecipazione al sistema sono personali. Gli Utenti del sistema sono tenuti a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli segreti; non potranno comunque cederli a terzi e dovranno utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità.

Il Consorzio non è tenuto a corrispondere alcun compenso e/o rimborso agli operatori economici per qualsiasi titolo o ragione per le domande presentate.

Art. 19 – Controversie

Per qualsiasi controversia in merito all'esecuzione, interpretazione, attuazione e modificazione delle presenti regole, è competente il Foro di Ivrea (TO).

Art. 20 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia al Codice.